



COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 29

In data: 29.06.2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TARI -APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15.00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

BACCI ILARIA	P	SOZZI LINDA	A
FEDELI LEONARDO	P	FIDANZI LORIANO	P
FABIANI NICOLA	P	MADOTTO ENRICO	A
FANNI ALESSANDRA	A	CAVICCHIOLI ILARIA	P
MANCINI ANTONELLA	P		
PIEROTTI PAOLA	P		
SPINELLI GIUSEPPINA	P		
TEALE LOLA OLGA	A		
MAZZINGHI STEFANO	P		
Totale presenti : 9			
Totale assenti : 4			

Premesso che:

- con Delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31 luglio 2020;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 si è proceduto ad estendere lo stato di emergenza nazionale per agente virale trasmissibile Covid-19 sino al 15 ottobre 2020;

- con Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125 con cui si è proceduto ad estendere lo stato di emergenza nazionale per agente virale trasmissibile Covid-19 sino al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 si è proceduto a dare esecuzione all'estensione dello stato di emergenza nazionale per agente virale trasmissibile Covid-19 sino al 31 gennaio 2021 come da Decreto Legge 125/2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 sono state definite nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 suddividendo in particolare il Paese in aree di rischio in particolare;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

Richiamato in particolare l'art.73 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e ss.mm. ed ii. ai sensi del quale, allo scopo di contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, è consentito alle Giunte e ai Consigli Comunali di riunirsi in video conferenza, purché siano adottati sistemi idonei ad identificare con certezza i partecipanti sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e venga garantito lo svolgimento delle funzioni proprie del Segretario Comunale come previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Richiamato altresì il decreto sindacale n. 5 assunto in data 10.04.2020, con il quale sono state individuate le modalità di svolgimento delle sedute in video/audio conferenza;

Preso atto che:

- hanno partecipato in video conferenza il Segretario Generale **STEFANO BERTOCCHI**, che ha provveduto alla redazione del presente verbale e i Consiglieri Leonardo Fedeli, Paola Pierotti, e Ilaria Cavicchioli;
- sono stati presenti alla seduta, svoltasi alle ore 15.00 di oggi, presso la sede comunale, la Sindaca Bacci Ilaria, i Consiglieri Nicola Fabiani, Antonella Mancini, Giuseppina Spinelli, Stefano Mazzinghi, Fidanzi Lorian oltreché gli assessori esterni Alessandra Siotto e Patrizio Pasco;
-
- è stato attivato un audio-video collegamento che ha consentito alla Sindaca e ai Consiglieri presenti nella sede comunale un ascolto di buona qualità del Segretario Comunale e dei Consiglieri presenti in video conferenza, nonché la visione degli stessi in contemporanea a video durante tutta la seduta;
- il Segretario comunale non presente ma collegato è intervenuto senza limitazioni derivanti dalla natura del mezzo di comunicazione adottato ed ha potuto seguire chiaramente la discussione sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio;

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ILARIA BACCI**, Sindaca, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

VOTAZIONI:

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 9; favorevoli n. 7; contrari n. 0; astenuti n. 2 (Fidanzi, Cavicchioli).

Il presente atto è altresì dichiarato, con separata unanime votazione favorevole, **immediatamente eseguibile**

N. 29 del 29.06.2021

OGGETTO: TARI -APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 562 del 24.06.2021

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, disponendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Visto l'art. 57^{bis}, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo

periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2021, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, potendo pertanto agire sui suddetti coefficienti al fine di ridistribuire gli effetti della non tassabilità delle superfici delle attività industriali non più soggette a tassazione per effetto delle novità introdotte con il D. Lgs 116/20 di cui ai punti successivi;

Considerato che in materia TARI, come sopra accennato, sono stati apportati importanti cambiamenti a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto concerne le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio in questa stessa seduta, è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche nei confronti dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti, che non siano direttamente collegati alla produzione;

Considerato che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole, comporterà un minor gettito che non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA, dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

Ritenuto, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate;

Visto il PEF 2021 approvato in questa stessa seduta;

Visto il regolamento TARI approvato anch'esso in questa stessa seduta;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

Ritenuto in ogni caso opportuno prevedere, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

Considerato sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Ritenuto pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato, dovranno essere utilizzati per ridurre il carico fiscale per le utenze non domestiche come determinato dall'applicazione delle tariffe di cui alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì che possano essere parimenti destinati alle finalità di cui al punto precedente altre risorse di bilancio che si dovessero rendere disponibili;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di prendere atto della delibera in questa stessa seduta di approvazione del regolamento TARI 2021;
- Di prendere atto della delibera in questa stessa seduta di approvazione del Piano Finanziario TARI 2021;
- di approvare conseguentemente per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti come segue;

A) UTENZE DOMESTICHE

comp.n.f.	Tariffa a mq parte fissa	Tariffa parte variabile
1	0,65004	88,73721
2	0,71051	177,47442
3	0,77097	228,18140
4	0,83144	278,88838
5	0,88435	367,62559
6 e magg	0,92970	431,00932

B) UTENZE NON DOMESTICHE

**Tariffa
fissa**

parte

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		5.610	3.422,28	0,27145
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		800	368,00	0,20470
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		13.324	6.928,48	0,23140
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		2.944	1.678,08	0,25365
4.a	aree scoperte operative	0,74	0,81	0,81		72.622	58.823,82	0,36045
5	stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,29815
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.266	708,94	0,24920
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,08		3.208	3.464,64	0,48061
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	0,85		4.708	4.002,11	0,37825
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.804	2.652,16	0,65416
10	Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,75651
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,47		18.861	27.725,71	0,65416
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86		988	849,68	0,38270
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	0,92	1,22	0,92		1.509	1.388,28	0,40940
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	0,96		633	607,53	0,42720
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	0,72	0,86	0,72		366	263,52	0,32040
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,70756
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	0,98	1,12	0,98		794	777,66	0,43610
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,74	0,99	0,74		563	416,62	0,32930
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.598	2.013,32	0,56071
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		0	0,00	0,39605
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		0	0,00	0,39160
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	1,65		1.481	2.444,01	0,73426
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,10		496	1.041,60	0,93451
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,00		740	1.480,00	0,89001
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	1,49	2,34	2,00		764	1.527,70	0,89001
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,00		85	170,00	0,89001
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	3,50		262	917,00	1,55752
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.287	2.548,26	0,88111
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	2,92813
32	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,81436
30	Agriturismi con ristorante	0,81	1,19	0,81		4.705	3.811,05	0,36045
31	Agriturismi senza ristorante	0,64	0,89	0,64		10.635	6.780,04	0,28369

Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa €/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,82	4.953	1,86138
2	Cinematografi e teatri	3,93	800	1,51732
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,40	12.063	1,70095
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,12	2.243	2,75051
4.a	aree scoperte operative	10,67	72.100	4,12576
5	stabilimenti balneari	5,15	0	1,98895
6	Esposizioni, autosaloni	4,07	1.175	1,57338
7	Alberghi con ristorante	12,31	2.900	4,75879
8	Alberghi senza ristorante	9,39	3.832	3,62998
9	Case di cura e riposo	10,88	1.263	4,20598
10	Ospedali	11,61	0	4,48818
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,23	18.729	4,33935
12	Banche ed istituti di credito	11,84	988	4,57516
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	1.271	3,26659
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	543	3,42122
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,28	293	2,81429
16	Banchi di mercato beni durevoli	12,27	0	4,74139
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	708	3,47921
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,95	544	3,07330
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,80	1.077	3,78847
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,57	0	2,15131
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,05	0	2,33880
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,96	1.257	6,94218
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	496	9,50984
24	Bar, caffè, pasticceria	15,75	623	6,08862
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	628	5,30386
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,60	71	6,80379
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23,34	207	9,02275
28	Ipmercati di generi misti	15,86	1.287	6,12998
29	Banchi di mercato generi alimentari	46,25	0	17,87927
32	Discoteche, night club	11,82	0	4,56743
30	Agriturismi con Ristorante	9,23	2.501	3,56909
31	Agriturismi senza ristorante	7,04	9.871	2,72248

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di confermare anche per l'anno 2021 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;
- di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;
- di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 1 lettera c) troveranno copertura finanziaria da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale agevolazione; diversamente dalle altre riduzioni previste dal regolamento per l'applicazione

della TARI, che saranno invece compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate alle scadenze individuate come segue:

1° rata entro 30 SETTEMBRE 2021

2° rata entro 30 NOVEMBRE 2021

- La giunta comunale è autorizzata ad adottare provvedimenti di variazione delle suddette scadenze qualora ricorrano motivi di opportunità, stante l'attuale permanere dello stato di emergenza per COVID-19
- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata come individuata al punto precedente;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ILARIA BACCI

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANO BERTOCCHI
